

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 329CGF

(2013/2014)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 280CGF– RIUNIONE DEL 9 MAGGIO 2014**

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Carlo Porceddu, Prof. Paolo Tartaglia, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. GRIMALDI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GRIMALDI/COTRONEI DEL 22.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 86 del 9.1.2014)

La A.S.D. Grimaldi ha proposto ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo di Catanzaro, Comitato Regione Calabria, pubblicata sul Com. Uff. n. 86 del 9.1.2014 con la quale veniva disposta la ripetizione dell'incontro di calcio del 22.12.2013 tra A.S.D. Grimaldi e A.S.D. Cotronei in accoglimento del reclamo presentato dalla A.S.D. Cotronei. In particolare nella decisione del Giudice Sportivo si giudicava fondata la causa di forza maggiore invocata dalla reclamante e costituita dal guasto tecnico occorso all'automezzo sul quale viaggiavano i giocatori della stessa, evento documentato attraverso la nota della Legione Carabinieri Calabria in data 22.12.2013 nella quale si attestava il fatto che il predetto automezzo era fermo per avaria in tale data alle ore 14:30 dopo che in precedenza (ore 11:20) detto Comando aveva ricevuto segnalazione di ciò da parte della sala operativa della Questura di Cosenza.

A sostegno del ricorso la A.S.D. Grimaldi produce una lettera dell'ANAS S.p.A. in data 8.4.2014 nella quale si comunica che "da un'analisi effettuata sui registri della sala operativa compartimentale e sui rapporti giornalieri, non è emerso alcun intervento eseguito dalle squadre di manutenzione ANAS lungo il tratto di S.S. 107 Silana – Crotonese di suo interesse". La A.S.D. Grimaldi, rilevato che tale documento è pervenuto a distanza di tre mesi dalla richiesta, fonda il suo ricorso su tale evento.

Il ricorso è da considerarsi inammissibile in quanto, a giudizio della Corte, non costituisce "fatto nuovo" legittimante il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. il richiamato documento inviato dall'ANAS, il cui contenuto è da considerarsi irrilevante ai fini del decidere.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.S.D. Grimaldi di Grimaldi (Cosenza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO U.S. PALESTRINA 1919 S.S. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PALESTRINA/ASTREA DEL 27.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 28.4.2014)

Con rituale reclamo la U.S. Palestrina 1919 S.S. ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 119 del 28.4.2014) ha irrogato, seguito gara Palestrina/Astrea del 27/04/2014, la sanzione dell'ammenda di €2.500,00 e diffida per “avere consentito che propri sostenitori (circa 50) accedessero all'impianto così omettendo di ottemperare al provvedimento disciplinare che disponeva che la gara si svolgesse a porte chiuse – sanzione così determinata in considerazione della recidiva specifica già sanzionata con Com. Uff. n. 142.

Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito l'infondatezza dell'addebito assumendo che le uniche persone presenti (per un totale di 35) erano preposte all'ordine pubblico, oltre ad un Assistente di Polizia di Stato, libero dal servizio, e alcuni inviati di emittenti televisive e quotidiani, e tesserati F.I.G.C..

Segnalava, inoltre, che al Campo “Polidori”, contiguo all'impianto di essa reclamante, si era disputato un incontro tra rappresentative juniores e che, al termine dello stesso una decina di sostenitori, mentre si allontanavano, avevano rivolto la loro attenzione alla gara che si stava disputando al campo “Sbardella”.

A conforto degli assunti difensivi ha allegato una attestazione del Commissariato di P.S. distaccato “Frascati”.

Ha, quindi, chiesto la revoca della sanzione impugnata o in subordine la riduzione della stessa nella misura minima ritenuta di giustizia.

Alla seduta del 9.5.2014, tenutasi davanti alla C.G.F. - III Sezione Giudicante, nessuno è comparso per la reclamante.

Il reclamo è fondato per quanto di ragione.

Osserva, infatti, questa Corte, in disparte la corretta refertazione del direttore di gara, che il medesimo ha riferito circa un numero approssimativo di presenti alla gara senza identificarne, come avrebbe potuto fare interpellando il Dirigente della Società ospitante, le rispettive qualifiche. Conseguentemente, che l'addebito antidisciplinare è privo di riscontro probatorio in ordine alla supposta indebita presenza alla gara de qua di sostenitori della Società reclamante.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Palestrina 1919 S.S. di Roma e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO F.C. ATLETICO MONTICHIARI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TRECCANI MAURO SEGUITO GARA FORTIS JUVENTUS 1909/ATLETICO MONTICHIARI DEL 27.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 28.4.2014)

Con comunicazione del 2.5.2014, la società F.C. Atletico Montichiari S.r.l. ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 119 del 28.4.2014 con la quale è stata disposta a carico del calciatore Treccani Mauro la squalifica di due giornate effettive di gara in relazione alla gara Fortis Juventus/Atletico Montichiari del 27.4.2014, “*per avere a gioco in svolgimento ma senza alcuna possibilità di contendere il pallone colpito un calciatore avversario*”. La Segreteria della Corte di Giustizia Federale, in data 6.5.2014, ha quindi trasmesso alla reclamante la copia degli atti ufficiali di gara. Con atto del 7.5.2014, la società reclamante ha precisato i motivi del proprio reclamo chiedendo conclusivamente la riduzione della sanzione ad 1 sola giornata di squalifica.

Sostiene la reclamante che, come risulterebbe anche dal rapporto dell'arbitro, il fatto si sarebbe verificato in un normale contesto di gioco al quale sarebbe scaturita l'espulsione per l'eccessiva vigoria dell'intervento; alcuna violazione dell'art.19, comma 4, lett. b C.G.S., così che il fatto avrebbe dovuto essere sanzionato pertanto, poiché non vi sarebbe stata alcuna volontà lesiva da parte del calciatore Treccani, non risulterebbe con la sola squalifica di una giornata connessa e

conseguente al provvedimento di espulsione adottato dall'arbitro. In ogni caso la sanzione sarebbe sproporzionata rispetto all'entità del fatto, ciò anche in considerazione dei precedenti della Corte di Giustizia.

Il reclamo è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.

In effetti la lettura del rapporto dell'arbitro induce questa Corte a ritenere che il fatto commesso dal calciatore Treccani durante la partita, per il quale il medesimo ha meritato il provvedimento di espulsione dal terreno di gioco, non integri l'ipotesi della condotta antisportiva che l'art. 19, comma 4, lett. b), sanziona con la misura minima della squalifica per 2 giornate di gara (sanzione in concreto comminata dal Giudice Sportivo). Infatti il Treccani è stato espulso per *“avere colpito da tergo un avversario con vigoria sproporzionata senza alcuna possibilità di giocare il pallone”* fatto questo che, valutato dal direttore di gara meritevole di espulsione dal campo, può giustificare la misura di una giornata di squalifica non risultando dal contesto letterale del referto arbitrale elementi che consentano di qualificare il fatto in termini diversamente e più gravemente sanzionabili.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal F.C. Atletico Montichiari di Montichiari (Brescia) e, per l'effetto, riduce la squalifica al calciatore Treccani Mauro ad 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Sanino

Publicato in Roma il 17 giugno 2014

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete